

JACOBACCI

AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

CGUE, C-392/19: l'incorporazione di un'opera protetta da diritto d'autore in una pagina internet di terzi tramite la tecnica del framing può richiedere il consenso del titolare

Il 9 marzo 2021, la Corte di giustizia dell'Unione europea ("CGUE") si è pronunciata sull'interpretazione della nozione di "comunicazione al pubblico" ai sensi dell'art. 3(1) della Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (la "Direttiva sulla società dell'informazione").

Premessa

Le parti del procedimento sono la Stiftung Preußischer Kulturbesitz ("SPK"), una fondazione tedesca – responsabile di una biblioteca digitale che mette in rete le istituzioni culturali e scientifiche tedesche – e la Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst ("VG Bild-Kunst"), una società di gestione collettiva dei diritti d'autore nel settore delle arti visive in Germania.

La controversia riguarda un contratto di licenza per l'utilizzo da parte della SPK del catalogo di opere della VG Bild-Kunst sotto forma di miniature (ovvero versioni più piccole di immagini originali). In particolare, la VG Bild-Kunst sosteneva che la conclusione dell'accordo con la SPK fosse subordinata all'impegno di SPK ad adottare misure tecnologiche efficaci per la protezione contro il framing¹ da parte di terzi delle miniature delle opere oggetto del contratto e visualizzate sul proprio sito web.

Ritenendo che la disposizione fosse irragionevole ai sensi della legge sul diritto d'autore², la SPK instaurava un'azione in Germania volta a far dichiarare l'obbligo di VG Bild-Kunst di concedere la licenza alla SPK senza la disposizione summenzionata.

¹Il framing è una tecnica che consente di dividere lo schermo in più parti, ognuna delle quali può visualizzare indipendentemente una pagina web o una risorsa Internet diversa. Pertanto, la pagina Web originale può essere visualizzata su una parte dello schermo, mentre un'altra pagina Web o un'altra risorsa di un altro sito Web viene visualizzata sull'altra parte.

²Art. 16, paragrafi 1 e 2, primo comma, della direttiva 2014/26 / UE, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva del diritto d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per uso online nel mercato interno, recepita nel diritto tedesco, prevede quanto segue: "1. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori conducano in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti. Gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori si forniscono reciprocamente tutte le informazioni necessarie. 2 Le condizioni di concessione delle licenze sono basate su criteri oggettivi e non discriminatori. Gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze su diritti non sono tenuti a basarsi, per altri tipi di servizi online, sulle condizioni di concessione concordate con un utilizzatore quando quest'ultimo fornisce un nuovo tipo di servizio online proposto al pubblico dell'Unione da meno di tre anni...". Tuttavia, ai sensi dell'art. 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva sulla società dell'informazione, "1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. 3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo". Inoltre, ai sensi dell'art. 6 (1) e (3): "1. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche, svolta da persone consapevoli, o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo".

La Corte federale di giustizia tedesca (il “Giudice del rinvio”) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla CGUE la seguente questione pregiudiziale: *“Se l’incorporazione, mediante framing, di un’opera disponibile su un sito Internet liberamente accessibile con il consenso del titolare del diritto sul sito Internet di un terzo costituisca una comunicazione al pubblico dell’opera, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, qualora ciò avvenga aggirando le misure di protezione contro il framing che il titolare del diritto ha adottato o ha fatto adottare”*.

In altre parole, qualora il framing di miniature su siti web di terzi fosse considerato una comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3(1) della direttiva sulla società dell’informazione, la VG Bild-Kunst potrebbe quindi richiedere a SPK l’attuazione di misure tecnologiche efficaci.

La decisione della CGUE

In primo luogo, per quanto riguarda la nozione di “comunicazione al pubblico” di cui all’art. 3(1) della direttiva sulla società dell’informazione, la CGUE ha osservato che (i) la modifica delle dimensioni delle opere non è un fattore da tenere in considerazione nella valutazione, fintanto che gli elementi originali di tali opere siano percepibili; (ii) qualsiasi atto con il quale un utilizzatore – consapevole delle conseguenze di ciò che sta facendo – dia accesso a un’opera protetta è idoneo a costituire un atto di comunicazione; (iii) l’opera protetta deve essere comunicata ad un pubblico (cioè a un numero indeterminato di potenziali destinatari) utilizzando modalità tecniche specifiche, diverse da quelle precedentemente utilizzate o, in mancanza, ad un pubblico nuovo (vale a dire un pubblico che non era già stato preso in considerazione dal titolare del diritto d’autore quando ha autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera).

In secondo luogo, la CGUE ha ricordato che, secondo la giurisprudenza, da un lato, la tecnica del framing costituisce un atto di comunicazione al pubblico, in quanto l’effetto di tale tecnica è di rendere l’elemento pubblicato a disposizione di tutti i potenziali utilizzatori di un sito internet³. Dall’altro lato, le modalità tecniche utilizzate dal framing sono le stesse precedentemente utilizzate per comunicare al pubblico l’opera protetta sul sito internet originale. Pertanto, non rientra nell’ambito di una comunicazione “al pubblico”, ai sensi dell’art. 3(1) della direttiva sulla società dell’informazione⁴.

In terzo luogo, la CGUE ha affermato che la giurisprudenza in questione si applica solo quando l’accesso alle opere sul sito internet originale non è soggetto ad alcuna misura restrittiva, vale a dire quando il titolare del diritto ha autorizzato sin dall’inizio la comunicazione delle sue opere a tutti gli utilizzatori di Internet.

In quest’ottica, la Corte ha ritenuto che, quando il titolare del diritto d’autore ha adottato o imposto sin dall’inizio misure restrittive che limitano l’accesso alle sue opere a partire da siti internet diversi da quello sul quale ha autorizzato la comunicazione al pubblico di tali opere, si deve ritenere che abbia espresso l’intenzione di limitare il pubblico di tali opere esclusivamente agli utilizzatori di un determinato sito internet. Secondo la CGUE, tuttavia, al fine di garantire la certezza del diritto, il titolare del diritto d’autore è tenuto a limitare il proprio consenso mediante misure tecnologiche efficaci⁵.

Alla luce di quanto sopra, la CGUE ha concluso che, **laddove il titolare del diritto d’autore abbia adottato o imposto misure tecnologiche efficaci per limitare il framing, l’incorporazione di un’opera in un sito web di terzi, mediante la tecnica del framing, costituisce un atto di messa a disposizione di tale opera a un nuovo pubblico, che deve essere autorizzato dal titolare del diritto.**

³V., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2014, *Svensson e altri*, C-466/12, EU: C: 2014: 76, punti 20, 22 e 23.

⁴V., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2014, *Svensson e altri*, C-466/12, EU: C: 2014: 76, punti da 24 a 30.

⁵Articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva sulla società dell’informazione. V., a tal riguardo, sentenza del 23 gennaio 2014, *Nintendo e altri*, C-355/12, EU: C: 2014: 25, punti 24, 25 e 27.

In effetti, un diverso approccio equivarrebbe a sancire una regola di esaurimento del diritto di comunicazione – in contrasto con la formulazione dell’articolo 3(3) della direttiva sulla società dell’informazione – e priverebbe il titolare del diritto d’autore della possibilità di richiedere un compenso adeguato per ciascun utilizzo dell’opera protetta.

Per ulteriori informazioni sul caso, il nostro articolo sulle conclusioni dell’Avvocato Generale del 10 settembre 2020 è disponibile [qui](#).